



U.O.C. SANITA' PUBBLICA

Istituto per la Sicurezza Sociale

Autorizzazione n. 53

prot. 2622/058-T1

Seduta del 18 dicembre 2020/1720 d.F.R.

Oggetto: Autorizzazione GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane, come da Art. 29, D.D. 44/2012 e S.M.I. nel territorio della Repubblica di San Marino

Ditta: Eco G.F. S.r.L. **C.O.E./ P.IVA** 04203030400

Rappresentante giuridico della ditta, sig./ra Cappelli Giuliano

Sede legale della Ditta (indirizzo) Via Sogliano, 63/S

Località Forlì-Cesena **C.A.P.** 47039

Tel. 0547/52703

E-mail studio@sstudiogiulianelli.it

Sede operativa della Ditta Via Sogliano, 63/S - Forlì-Cesena - 47039

Vista la richiesta presentata dalla ditta **Eco G.F. S.r.L.**, prot. 6480/DSP-T1, del 06/11/2020, relativa a:

B) GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane, come da Art. 29, D.D. 44/2012 e s.m.i.

La presente autorizzazione viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso il D.P. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.



Sede legale del Dipartimento Prevenzione



Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino



Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

**Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria
e Igiene Alimentare**

Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino



U.O.C. SANITA' PUBBLICA

Istituto per la Sicurezza Sociale

MODULO B - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI Aziende italiane

il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Sanità Pubblica autorizza,

ai sensi dell'Art. 29, comma 1, del D.D. 44/2012 e S.M.I., l'attività di "gestione di rifiuti", all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, come di seguito precisato:

Categoria:

6 SM	Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 29 del D.D. 44/2012
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vista la documentazione presentata dall'Azienda e l'istruttoria redatta dal Dipartimento Prevenzione, si ritiene di autorizzare alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per quanto di competenza territoriale sammarinese, limitatamente alle categorie, ai rifiuti (individuati dai codici EER, ad eccezione della categoria 20, per la quale dovrà essere stipulata e presentata al Dipartimento Prevenzione ISS, apposita convenzione con AASS - Servizio Igiene Urbana), ai quantitativi e con i mezzi indicati nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Emilia-Romagna - N. BO21217 e s.m.i. per le seguenti categorie:

Categoria 4	18/11/2025
-------------	------------

Inizio validità dell'autorizzazione: **18/12/2020**; fine validità autorizzazione: **18/11/2025**.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli Accordi Italo - Sammarinesi vigenti in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino nonché quelli derivanti da normative europee ed italiane.

San Marino, 18/12/2020

il Direttore U.O.C. Sanità Pubblica

Dott.ssa Francesca



La presente autorizzazione viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso il D.P. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria
e Igiene Alimentare

Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO21217
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 14/10/2020 registrata al numero di protocollo 32085/2020

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 03/11/2020 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **ECO G.F. S.R.L.** nella categoria 4 classe F.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: ECO G.F. S.R.L.

Con Sede a: SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

Indirizzo: VIA SOGLIANO, 63/S

Località: SAVIGNANO SUL RUBICONE

CAP: 47039

C. F.: 04203030400

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 - F

Inizio validità: 18/11/2020

Fine Validità: 18/11/2025

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

Responsabile/i tecnico/i:

PIRINI GIOVANNI

codice fiscale: PRNGNN43L10C573W

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

ECO G.F. S.R.L.

Numero Iscrizione BO21217

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.36651/2020 del 10/11/2020



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **2121701**
Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER
Numero di telaio: 2121701
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **2121702**
Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER
Numero di telaio: 2121702
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **2121703**
Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER
Numero di telaio: 2121703
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **AC554RE**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC3580002132715
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **CD827BW**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDB6760231K066785
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EP079WS**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VLUPH4X2A09014365
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **2121701**
Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **2121702**
Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **2121703**
Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.04]	[03.01.01]	[03.01.05]	[10.02.10]	[11.01.14]	[11.02.06]	[11.05.01]	[12.01.01]	[12.01.02]	[12.01.03]
[12.01.04]	[15.01.02]	[15.01.03]	[15.01.04]	[16.01.17]	[16.01.18]	[16.01.22]	[16.02.14]	[16.02.16]	[17.02.01]
[17.02.03]	[17.04.01]	[17.04.02]	[17.04.03]	[17.04.04]	[17.04.05]	[17.04.06]	[17.04.07]	[17.04.11]	[19.01.02]
[19.01.18]	[19.10.02]	[19.12.02]	[19.12.03]	[19.12.04]	[19.12.07]				

[12.01.99] - cascami di lavorazione di matrice ferrosa - cascami di lavorazione a matrice non ferrosa

ECO G.F. S.R.L.
Numero Iscrizione BO21217
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.36651/2020 del 10/11/2020



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Targa: **AC554RE** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **CD827BW** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[03.01.01] [03.01.05] [10.02.10] [11.02.06] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.02]
[15.01.03] [15.01.04] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [17.02.01] [17.02.03] [17.04.01]
[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.02]
[19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.07] [20.01.36] [20.01.38]

[12.01.99] - cascami di lavorazione a matrice non ferrosa - cascami di lavorazione di matrice ferrosa

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi
esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **EP079WS** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Mezzi e CER in profilo Impianti (Art. 8 Comma 2) per la categoria 4:

Targa: **AC554RE**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **CD827BW**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **EP079WS**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **2121701**
Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **2121702**
Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **2121703**
Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER

Rifiuti non pericolosi:

[02.01.04] [03.01.01] [03.01.05] [10.02.10] [11.01.14] [11.02.06] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03]
[12.01.04] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [17.02.01]
[17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02]
[19.01.18] [19.10.02] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.07] [20.01.36] [20.01.38]

[12.01.99] - cascami di lavorazione di matrice ferrosa - cascami di lavorazione a matrice non ferrosa

Art. 3
(prescrizioni)

ECO GF. S.R.L.
Numero Iscrizione BO21217
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.36651/2020 del 10/11/2020



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 10/11/2020

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

ECO G.F. S.R.L.
Numero Iscrizione BO21217
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.36651/2020 del 10/11/2020

